

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1363 del 16/03/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Guastalla, richiesta dall'impresa SOCIETA' AGRICOLA "FONDO POSSIONCELLA" DI FAMIGLIA PERINI S.S. inerente l'attività di allevamento bovine da latte e apicoltura
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1452 del 16/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sedici MARZO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 36188/2025

DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Guastalla, richiesta dall'impresa SOCIETA' AGRICOLA "FONDO POSSIONCELLA" DI FAMIGLIA PERINI S.S. inerente l'attività di allevamento bovine da latte e apicoltura

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Guastalla ad Arpae SAE Reggio Emilia in data 18/11/2025 e acquisita al protocollo n. 204335 – pratica Sinadoc n. 36188/2025 – inviata dal legale rappresentante della Ditta **SOCIETA' AGRICOLA "FONDO POSSIONCELLA" DI FAMIGLIA PERINI S.S.** (P.IVA 01650420357) con sede legale nel comune di Guastalla – via Longarini 17 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento bovine da latte e apicoltura svolta presso l'impianto ubicato in **comune di Guastalla – via Longarini 17**, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale n. 2/2024;

- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 o comma 6, Legge n. 447/95; art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n. 15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di Bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche Leggi Regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57, comma 2 del RR n. 2/2024;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di

inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- Arpae con nota recante protocollo n. 207164 del 21/11/2025 ha comunicato al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e ha richiesto i pareri di competenza;
- con protocolli n. 211883 del 28/11/2025 e n. 226139 del 18/12/2025 Arpae SAE comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con note registrate ai protocolli Arpae n. 212900 del 01/12/2025 e n. 226518 del 18/12/2025, il SUAP richiedeva all'impresa istante le suddette integrazioni;
- Tali integrazioni venivano trasmesse dal SUAP ad Arpae SAE con note acquisite ai protocolli n. 215148 del 04/12/2025 e n. 228555 del 22/12/2025 e n. 230824 del 29/12/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla osta del Comune di Guastalla per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, acquisito al protocollo n. 34188 del 23/02/2026;
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale Arpae di Reggio Emilia per per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, acquisita al protocollo n. 5692 del 13/01/2026;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **SOCIETA' AGRICOLA "FONDO POSSIONCELLA" DI FAMIGLIA PERINI S.S.**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di allevamento bovine da latte e apicoltura, da realizzare in comune di Guastalla, Via Longarini 17 - provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le acque reflue industriali, costituite dalle acque provenienti dall'attività di smielatura e produzione di gelato, recapitanti in corpo idrico superficiale, sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 ed ai sensi del punto III, capitolo 2.3 della DGR

n. 1053/2003;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **SOCIETA' AGRICOLA "FONDO POSSIONCELLA" DI FAMIGLIA PERINI S.S.** (P.IVA 01650420357), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Guastalla - via Longarini 17 - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/06 (artt. 124 e 125)	Comune
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/06	Comune
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6 della Legge n. 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e DGR n. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche"
- Allegato A3bis "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e DGR n. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche"
- Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art. 8, comma 4/comma 6 della Legge n. 447/95)"

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP **almeno 6 (sei) mesi prima** della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;
10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Guastalla ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Guastalla e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Arpae di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO CHE:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAE territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

La Ditta è ubicata in via Longarini 17 in Comune di Guastalla (RE) e svolge attività di:

- allevamento di capi bovini da latte, con una produzione di latte pari a circa 12350 quintali. Il latte è conferito alla Ditta "Latteria Sociale Cooperativa La Grande Castelnovo Di Sotto Società Cooperativa Agricola" per la produzione di Parmigiano Reggiano. La vendita del formaggio prodotto viene poi effettuata direttamente dalla Latteria (così come da contratto datato 28/12/2020 ed allegato all'istanza di AUA), in quanto la Ditta "Società Agricola "Fondo Possioncella" Di Famiglia Perini S.S." ha cessato le attività di magazzino e spaccio aziendali del formaggio del presso il sito di via Longarini 17;
- produzione di miele (smielatura), per un totale di 10 arnie, con vendita su suolo aziendale e in mercati/negozi/ristoranti locali;

La Ditta prevede, per il futuro, la possibilità di svolgere attività di produzione di gelato (attualmente non realizzata), con produzione e confezionamento in laboratorio e vendita su suolo aziendale solo su ordinazione per negozi/ristoranti locali. La produzione stimata è di massimo 100 kg/anno.

L'azienda ha 3 addetti. L'insediamento è operativo 7 giorni/settimana per 8 ore/giorno, per 365 giorni/anno.

Presso il sito sono presenti due reti di raccolta interna recapitanti nel corpo idrico superficiale costituito dal fosso stradale di via Longarini, in cui vengono convogliate rispettivamente le acque reflue domestiche, provenienti dal locale adibito a spogliatoio aziendale presso la sala latte, e le acque reflue assimilate alle domestiche, costituite dalle acque di lavorazione provenienti dai locali laboratorio (vedi Allegato A3bis al presente Atto)

Il presente allegato riguarda lo scarico in corpo idrico superficiale, costituito dal fosso stradale di via Longarini, di acque reflue domestiche, provenienti dal locale spogliatoio. Prima dello scarico, le acque reflue domestiche sono sottoposte ad un sistema di trattamento, denominato "sistema di depurazione 2" in planimetria, dimensionato per 2 AE e costituito da:

- fossa Imhoff, di capacità 1000 lt;
- filtro batterico anaerobico, di capacità 1700 lt;

E' presente un pozzetto di controllo a monte dell'impianto di depurazione e un pozzetto di controllo in uscita dal sistema di trattamento dei reflui.

La planimetria di riferimento è la Tavola unica denominata "Planimetria generale rete fognaria Aziendale" e datata novembre 2025, acquisita al protocollo di Arpae n. 204335 del 18/11/2025 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI

1. Il pozzetto di ispezione installato a valle dell'impianto e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, assunto per il controllo, deve essere indicato in modo visibile e predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA;

2. Le reti fognarie delle acque bianche, provenienti dai pluviali, e delle acque nere devono essere completamente separate. E' ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purché non vi siano fenomeni di promiscuità fra la rete fognaria delle acque bianche e delle acque nere;
3. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli minerali;
4. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo;
5. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel punto di scarico nel corpo idrico recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;
6. I fanghi /grassi di risulta dagli impianti di trattamento dovranno essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche

Il presente allegato riguarda lo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, provenienti dal locale vendita e laboratorio (per attività di smielatura e produzione gelato) e dall'annesso bagno.

I reflui ivi collettati consistono in acque generate dall'attività di trasformazione di prodotti agricoli propri (smielatura e produzione di gelato), provenienti dai locali di laboratorio. La Ditta indica che I reflui provenienti da tali attività sono classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche "per legge" in quanto, con riferimento all'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e al punto III, capitolo 2.3 della DGR n. 1053/2003; trattasi di acque reflue provenienti da impresa dedita alle attività esclusivamente di coltivazione del terreno e/o silvicoltura e allevamento di bestiame e che esercita anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità;

Prima dello scarico, le acque reflue sono sottoposte ad un sistema di trattamento, denominato "sistema di depurazione 1" in planimetria, dimensionato per 12 AE e costituito da:

- degrassatore, di capacità nominale stimata di 1000 l, a servizio degli scarichi provenienti dai lavandini dei locali di lavorazione;
- fossa Imhoff, di capacità nominale stimata di 3000 l;
- filtro ad ossidazione totale, di capacità nominale stimata di 4200 l.

Le acque reflue in uscita dal degrassatore sono convogliate, unitamente alle acque reflue provenienti dal bagno del locale, nella fossa Imhoff e nel filtro ad ossidazione totale.

E' presente un pozzetto di controllo a monte del sistema di depurazione, prima del degrassatore, e un pozzetto di controllo in uscita dal sistema di trattamento dei reflui, dopo il filtro ad ossidazione totale.

La planimetria di riferimento è la Tavola unica denominata "Planimetria generale rete fognaria Aziendale" e datata novembre 2025, acquisita al protocollo di Arpae n. 204335 del 18/11/2025 e allegata alla presente.

Il trattamento delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche porta ad una produzione complessiva di fanghi di circa 1,5 mc/anno, smaltiti tramite scarica.

E' presente una rete fognaria aziendale separata per la raccolta delle acque meteoriche, le quali vengono poi convogliate a valle idraulica dei sistemi di trattamento per le acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche, e confluiscono anch'esse nel fossato stradale adiacente nei medesimi due punti di scarico.

Lo scarico è di tipo saltuario, per un valore massimo complessivo in azienda stimato di 400 m3/anno.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite pozzo, dal quale vengono prelevate le acque necessarie al ciclo produttivo e ai servizi igienici per gli spogliatoi aziendali. Il prelievo massimo autorizzato è di 4200 mc/anno.

PRESCRIZIONI

1. L'impianto di depurazione (fossa Imhoff e impianto a ossidazione totale) deve rispettare le caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati dalla tabella B della Delibera n. 1053/03;
2. Il pozzetto di ispezione installato a valle dell'impianto e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, assunto per il controllo, deve essere indicato in modo visibile e predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA;
3. Le reti fognarie delle acque bianche, provenienti dai pluviali, e delle acque nere devono essere completamente separate. E' ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purché non vi siano fenomeni di promiscuità fra la rete fognaria delle acque bianche e delle acque nere;
4. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli minerali;
5. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo;
6. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel punto di scarico nel corpo idrico recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;
7. I fanghi /grassi di risulta dagli impianti di trattamento dovranno essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Pratica Sinadoc 36188/2025

ALLEGATO B

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'attività aziendale consiste in allevamento di bovini.

La Ditta è in possesso di Comunicazione di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento n. 39843 del 08/05/2025 relativa a un allevamento sito in via Longarini 17 in comune di Guastalla (RE).

Il numero di capi è: 56 rimonte in stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo, 130 vacche in produzione in libera con cuccetta groppa a groppa con paglia, e 28 vitelli in zona svezzamento con lettiera; il totale è di 214 capi.

Per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, sono presenti tre vasche in cemento scoperte della capacità di 1590 m3, 130 m3 e 150 m3, e tre zone di stabulazione permanente della capacità di 228 m3, 67,20 m3 e 219,60 m3; tale disponibilità è sufficiente a coprire le capacità di stoccaggio minime richieste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.

I terreni in disponibilità alla Ditta risultano sufficienti, in termini di azoto spandibile, per l'utilizzazione agronomica della totalità dei reflui di allevamento prodotti annualmente dalla Ditta.

PRESCRIZIONI

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale "Gestione Effluenti".
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art. 3 del DPR 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo DPR 59/2013.

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà acquisita al protocollo Arpae n. 46084 del 12/03/2026, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che:

- trattasi di intervento di ammodernamento dell'attività agricola aziendale, consistente in una ristrutturazione di una stalla esistente con installazione di n°2 robot di mungitura, una nuova stalla per vitelli con annesso Hangar coperto per il deposito del fieno e letamaia coperta;
- in base alla dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Ditta e a quanto previsto dall'art. 1 del DPR 227/2011, l'impresa rientra nella categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- l'attività non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del DPR 227/11;
- l'attività presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del Comune di Guastalla (RE);
- l'insediamento ricade in area di CLASSE III° - AREE DI TIPO MISTO del piano di zonizzazione acustica comunale vigente del Comune di Guastalla (RE), aggiornamento del giugno 2011, così come alcune abitazioni che risiedono in zona rurale;
- l'esercizio dell'attività così come modificata non prevede il superamento dei valori di emissioni superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti, anche in base alle seguenti considerazioni: la viabilità non verrà modificata e l'aspetto esistente non muterà (il progetto di stalla sarà accorpato al centro aziendale e con distanze di norma per gli edifici); la schermatura dei fabbricati è già in essere con la fascia arbustiva/arborata a est.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.